

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1191 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2020

**che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) Il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) («l'organismo nocivo specificato») non è attualmente elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Tuttavia, dal 2018 gli Stati membri hanno segnalato focolai dell'organismo nocivo specificato nelle coltivazioni di pomodori nei loro territori e le misure adottate per contrastarlo. La Germania, nel 2018, e l'Italia, nel 2019, hanno effettuato analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi, dalle quali è risultato che l'organismo nocivo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l'Unione, in particolare per la produzione di *Solanum Lycopersicum* L. e di *Capsicum* spp.
- (3) Sulla base di quanto appena esposto è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 <sup>(4)</sup> della Commissione al fine di istituire misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo specificato.
- (4) Dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 sono state raccolte informazioni scientifiche più recenti sulla diffusione dell'organismo nocivo specificato e sui metodi di prova, informazioni che giustificano la necessità di misure più dettagliate rispetto a quelle previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.
- (5) In particolare, le sementi di *Solanum lycopersicum* L. e di *Capsicum* spp. dovrebbero essere sottoposte a prove indipendentemente dalla loro origine. Sottoporre a prove le sementi è necessario a causa delle incertezze circa la presenza dell'organismo nocivo a livello mondiale e perché spesso, nei lotti commercializzati, sono mescolate sementi di origini diverse, il che aumenta il rischio di diffusione dell'organismo nocivo specificato.
- (6) Inoltre, l'istituzione di siti di produzione indenni da organismi nocivi deve essere soggetta a determinate misure, al fine di garantire che il materiale prodotto sia sano.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 della Commissione, del 26 settembre 2019, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 91).

